



**COMUNE DI CISLAGO - PROVINCIA DI VARESE**  
**Piazza Enrico Toti, 1**

**REGOLAMENTO U.E. 2016/679**  
**(Regolamento generale sulla protezione dei dati)**

I dati sono stati oscurati sulla scorta di quanto stabilito nelle linee guida in materia di trattamento dei dati personali.

*(Garante per la **protezione** dei dati personali – deliberazione del 15 maggio 2014 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014)*



**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**N. 244 DEL 12/12/2024.**

**OGGETTO: INCARICO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE VIALE IV NOVEMBRE - INTEGRAZIONE  
IMPEGNO DI SPESA CON IL P.I. CHIARA BERETTA.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 115 del 26/09/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di cui sopra per l'importo complessivo € 300.000,00 di cui € 200.000,00 per lavori ed € 100.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione n. 121 del 18/07/2023 è stato affidato all'arch. Dario Colloca l'incarico per la progettazione di esecutiva dei lavori di cui sopra;
- con propria determinazione n. 221 del 08/11/2023 è stato affidato l'incarico per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art.90, commi 3 e 4, D.Lgs. 81/2008, relativo ai Lavori di riqualificazione del viale IV Novembre, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 36/2023, al P.I. Chiara Beretta, dello studio Tecnico Associato Garlati Beretta con sede in Como (Co) – via Diaz n. 97, P.IVA 02856710138, per un importo netto complessivo di € 3.740,00, oltre contributi previdenziali 5% e IVA 22%;
- con propria determinazione n. 288 del 30/12/2023 è stato preso atto dello scioglimento dello studio Tecnico Associato Garlati Beretta, e che in relazione all'incarico per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art.90, commi 3 e 4, D.Lgs. 81/2008, relativo ai Lavori di riqualificazione del viale IV Novembre, affidato al P.I. Chiara Beretta, con determinazione sopra citata (n.221/2023), sono stati modificati la sede dello studio piazza Cavour n.6 a Casnate con Bernate (CO) e la P.IVA 04128080134;
- con deliberazione G.C. n. 27 del 11/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del viale IV Novembre, redatto dall'arch. Dario Colloca per l'importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 134.130,00 per lavori soggetti a ribasso, € 59.870,00 per costo manodopera ed € 6.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione dell'Amministrazione per € 100.000,00;
- con propria determinazione n. 84 del 14/05/2024 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera c), D.Lgs. 36/2023, i lavori di riqualificazione del viale IV Novembre, alla ditta Impresa Dionisio s.r.l. con sede a Casorezzo (MI) in Via Villapia. 27 – P.IVA: 09723510963, (che ha offerto un ribasso del 18,51% sull'importo a base d'appalto di € 134.130,00 e sull'importo di €

59.870,00 quale costo della mano d'opera oltre ad € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo al netto del ribasso di € 164.090,60 oltre IVA 22%;

Vista la nota del 07/10/2024 prot.13920 con la quale l'Amministrazione Comunale ha chiesto al Direttore dei Lavori arch. Dario Colloca di redigere una perizia per la realizzazione di lavori supplementari, con conseguente modifica al contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera b), D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto necessario integrare l'incarico riguardante il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art.90, commi 3 e 4, D.Lgs. 81/2008, relativo ai lavori supplementari di cui sopra, già affidato al p.i. Chiara Beretta con determinazione n. 221 del 08/11/2023;

Preso atto che con nota del 22/11/2024 prot. n. 16765 del 26/11/2024 il p.i. Chiara Beretta con studio piazza Cavour n.6 a Casnate con Bernate (CO), P.IVA 04128080134 ha inviato il disciplinare di incarico aggiornato comprendente l'integrazione relativa alla redazione della perizia di variante di cui sopra, per un importo complessivo di € 4.510,00, al netto del ribasso del 10,20% sul compenso calcolato ai sensi D.M. 17/06/2016, oltre contributi previdenziali 5% e IVA 22%;

Ritenuto di dover procedere al riconoscimento del maggior compenso di cui sopra, integrando di € 770,00 oltre contributi previdenziali 5% e IVA 22%, l'incarico già affidato al P.I. Chiara Beretta con studio piazza Cavour n.6 a Casnate con Bernate (CO), P.IVA 04128080134;

Visto lo schema del disciplinare di incarico aggiornato, allegato alla presente, e ritenuto di approvare lo stesso;

Dato atto che il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi, nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 7 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), delle Linee guida ANAC n. 15 (recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici») e del Codice di comportamento adottato da questa Amministrazione con deliberazione n. 104 del 09/08/2023;

Dato atto che il professionista ha già prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010), la dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interesse e risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 44 del 29/12/2023 con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

**D E T E R M I N A**

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di affidare al P.I. Chiara Beretta con studio piazza Cavour n.6 a Casnate con Bernate (CO), P.IVA 04128080134, l'incarico per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art.90, commi 3 e 4, D.Lgs. 81/2008 relativo ai lavori oggetto della perizia ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera b), D.Lgs. 36/2023 in premessa descritta;
- 3) Di integrare l'impegno di spesa relativo all'incarico professionale riguardante il coordinamento per la sicurezza dei lavori di riqualificazione del viale IV Novembre, assunto con il P.I. Chiara Beretta con studio piazza Cavour n.6 a Casnate con Bernate (CO), P.IVA 04128080134, per un importo totale di € 770,00, oltre contributi previdenziali 5% e IVA 22%;
- 4) Di impegnare la somma complessiva € 986,37, compresi contributi previdenziali 5% e IVA 22%, imputandola in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
10.05.U.2	U.2.02.01.09.012	COMP	2024	28101/1

codice cofog:04.5.5

I. 24/00814

**CUP: B17H23000410002 – CIG: Z963D170AE** (*invariato in quanto trattasi di integrazione*)

- 5) Di approvare lo schema del disciplinare di incarico aggiornato, allegato alla presente;
- 6) Di dare atto che il suddetto professionista ha già prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010), la dichiarazione relativa all'inesistenza di cause di conflitto di interessi e che la stessa risulta in regola con il DURC;
- 7) Di disporre la pubblicazione della presente sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 – riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- 8) Formano parte integrante del presente atto:
  - schema disciplinare incarico aggiornato, inviato con nota del 26/11/2024 prot. n. 16765 del 26/11/2024 (n. 1 allegato)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 12/12/2024.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**COMUNE DI CISLAGO  
(PROVINCIA DI VARESE)**

**OGGETTO: Disciplinare per l'affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione del viale IV Novembre - CIG: Z963D170AE CUP: B17H23000410002 - INTEGRAZIONE.**

**DISCIPLINARE D'INCARICO**

**Art. 1 – Oggetto dell'incarico**

Il Comune di Cislago, nella persona del/la dott.ssa MARINA LASTRAIOLI responsabile del Servizio Tecnico – con sede in piazza E. Toti n. 1, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, **conferisce** al perito industriale CHIARA BERETTA con sede fiscale in Casnate con Bernate (CO) p.za Cavour n. 6 e sede operativa in Grandate (CO) via Tiziano n. 15, iscritto all'ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Como al n. 1788, Codice Fiscale BRTCHR77S68C933F P.IVA 04128080134 Tel. 031-452148 email berettachi@gmail.com l'incarico professionale relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione del viale IV Novembre ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 36/2023.

L'incarico sarà svolto in stretto accordo con il personale del Servizio Tecnico del Comune di Cislago e in particolarmente con il Responsabile Unico del Procedimento, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del "Professionista" durante il loro svolgimento secondo quanto concordato al momento dell'affidamento dell'incarico.

Con il conferimento dell'incarico il "Professionista" assume l'onere di dar corso a tutti gli adempimenti attribuiti alla competenza del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e di esecuzione di Opere Pubbliche (D.Lgs. 36/2023).

**Art. 2 – Descrizione delle prestazioni**

Il Professionista incaricato provvederà allo svolgimento delle attività previste dall'incarico in coordinamento con il Responsabile del procedimento.

La prestazione professionale da eseguire è la seguente:

- 1) Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento, fascicolo dell'opera e stima dei costi della sicurezza;
- 2) assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori;
- 3) assistenza al R.U.P. relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre, sarà obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare l'idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore, nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
- 4) predisposizione della revisione e dell'aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria qualora l'organizzazione del cantiere venga modificata a causa dell'autorizzazione di eventuali subappalti ovvero quando vengano disposte dal D.L. varianti che incidano sul contenuto del PSC;
- 5) controllo del rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e verifica della concreta attuazione del piano di sicurezza e coordinamento in ogni fase dell'attività di cantiere, impartendo alle imprese, con le modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al R.U.P.. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare all'A.T.S. eventuali carenze, anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 10 (penali) e 11 (risoluzione del contratto);
- 6) garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa ogniquale volta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori;
- 7) a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà all'annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, con rinvio al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere disponibile in cantiere), annotando anche le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa;

- 8) verifica della presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge);
- 9) invio al Responsabile dei lavori della segnalazione delle inadempienze dell'impresa e delle proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 10) garantire l'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all'art. 105 del Codice e dal D.Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, etc.;
- 11) revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie suppletive; per tale adempimento sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.16) applicando le medesime condizioni offerte in sede di gara.

### **Art. 3 – Consegna degli elaborati**

Gli eventuali aggiornamenti del P.S.C. dovranno essere redatti e trasmessi ai competenti uffici in:

- n. 2 copie su carta e n. 1 copia dello stesso su supporto informatico in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG e .PDF.

Il Comune potrà richiedere ulteriori copie degli elaborati sostenendo i relativi costi di riproduzione.

### **Art. 4 – Polizza assicurativa del progettista**

Il professionista prima dell'approvazione del presente disciplinare deve presentare copia della propria polizza assicurativa per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 9 del DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012 e dall'art. 5 del DPR 137/2012.

### **Art. 5 – Obblighi del professionista**

Il professionista resta obbligato all'osservanza delle norme di legge.

Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione.

Il professionista è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Comune.

### **Art. 6 – Obblighi del Committente**

Si precisa che il Comune corrisponderà, oltre l'onorario, secondo le vigenti disposizioni, l'I.V.A. ed il contributo previdenziale alla relativa cassa (se dovuto).

Gli oneri derivanti dall'espletamento di funzioni esercitate da altri organi istituzionali per pareri, disamine, etc. inerenti all'affidamento dell'incarico e anticipati dal professionista, verranno liquidati dal Comune su presentazione di apposito documento giustificativo, **soltanto** se preventivamente autorizzate dal Comune stesso.

### **Art. 7 – Durata dell'incarico**

La durata dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

### **Art. 8 – Onorario**

I compensi spettanti all'affidatario (comprensivi di onorario e spese) sono i seguenti

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 1.070,00
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.670,00
Redazione PSC aggiornato (perizia)	€ 400,48
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (perizia)	€ 370,49
Totale arrotondato	€ 4.510,00
Contributo previdenziale 5%	€ 225,50
Totale	€ 4.735,50
I.V.A. 22%	€ 1.041,81
Totale	€ 5.777,31

I compensi sono stati calcolati ai sensi del D.M. 17/06/2006 e assoggettati al ribasso del 10,32%.

Tutte le spese per sopralluoghi, cancelleria, stampa ed ogni altro onere attinente e conseguente al presente incarico, eccezion fatta per quelle per bolli e diritti di segreteria, s'intendono compensate nel corrispettivo stabilito.

### **Art. 9 – Modalità di pagamento:**

I pagamenti dei compensi avverranno entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica secondo le

seguenti modalità:

- 100% del compenso relativo alla redazione di PSC, fascicolo dell'opera e stima dei costi della sicurezza, entro trenta giorni dalla consegna e dalla verifica effettuata dal RUP degli elaborati, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e acquisizione di certificazione di regolarità contributiva;

- acconti in corso d'opera, erogati in corrispondenza dei SAL emessi, determinati applicando al 100% del compenso professionale la corrispondente aliquota di avanzamento lavori risultante dal SAL stesso.

Dopo la data di scadenza, sulle somme dovute e non pagate, decorrono, a favore del Professionista e a carico del Comune, gli interessi legali.

Il Comune non riconoscerà eventuali interessi moratori per ritardato pagamento non imputabile all'Ente medesimo.

#### **Art. 10 – Penali**

Qualora le prestazioni previste dall'incarico vengano ritardate oltre i termini stabiliti, verrà applicata una penale giornaliera pari **all'1** per cento dell'onorario professionale pattuito netto per ogni giorno naturale e consecutivo, calcolato dalla data prevista esecuzione della prestazione, comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.

#### **Art. 11 – Risoluzione del contratto**

E' facoltà del Comune risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli.

E' facoltà del Comune risolvere il presente contratto in danno del professionista, quando la penale di cui all'articolo 10 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.

E' altresì facoltà del Comune risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

La risoluzione di cui ai precedenti commi avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

La sospensione dell'incarico dato al professionista per i motivi di cui ai commi precedenti ovvero per motivi non dipendenti dal professionista, dopo l'approvazione con determinazione dell'incarico stesso, non esime il Comune dall'obbligo di corrispondere l'onorario al progettista relativamente al lavoro svolto e formalmente già effettuato a favore del Comune. A tal fine, non può essere riconosciuto alcun compenso per elaborati solo parzialmente compiuti né indennità forfetarie, fatto salvo il risarcimento di danni comprovati e documentati dall'art. 10 c. 2 della L. 143 del 02/03/1949.

#### **Art. 12 – Clausola compromissoria**

Eventuali controversie che potessero sorgere tra le parti circa l'interpretazione del presente disciplinare e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario, foro competente Busto Arsizio.

#### **Art. 13 – Responsabile del Procedimento**

1. Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del Servizio Tecnico – dott.ssa Marina Lastraioli.

2. **Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cislago. I dati personali forniti dal contraente saranno trattati in conformità a quanto previsto dalla citata Legge.**

#### **Art. 14 – Subappalto**

Il professionista deve indicare nella documentazione amministrativa di volersi avvalere del subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, indicando le prestazioni che intende subappaltare. Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato.

#### **Art. 15 – Proprietà degli elaborati**

Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune.

#### **Art. 16 – Clausola di riservatezza**

Il professionista sarà tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, conoscenze, documenti di cui prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi.

#### **Art. 17 – Effetti del disciplinare e registrazione**

Il presente disciplinare verrà registrato soltanto in caso di uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.10.1972.

Il contributo previdenziale e l'IVA sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Per tutto quanto non espressamente convenuto si farà riferimento alle norme vigenti.

#### **Art. 18 – D.L. 95/2012 (Spending Review)**

Il presente contratto non soggiace alle restrizioni imposte dall'art. 1 del D.L. 95/2012 (spending review) convertito in legge del 7/8/2012 n. 135, che impone l'obbligo per gli Enti Pubblici di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni Consip o utilizzare i prezzi di riferimento Consip come base d'asta per procedure indette autonomamente, pena la nullità del contratto, poiché all'atto della scelta del contraente sul sito della Consip non esisteva attiva una convenzione di pari argomento e sul mercato elettronico non erano presenti attività di cui trattasi.

**Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna ad eseguire le transazioni finanziarie avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa ai sensi dell'art.3 della Legge 13.08.2010 N.136.

**Art. 20 – Regolarità contributiva**

Si dà atto della regolarità contributiva del medesimo professionista come da attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall'Ente Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati in data 28/11/2024 e depositata presso il Servizio Tecnico del Comune di Cislago.

**Art. 21 – Disposizioni finali**

Il disciplinare d'incarico farà parte integrante della determinazione d'incarico, ed è impegnativo per il Professionista ad intervenuta sottoscrizione mentre lo diverrà per il Comune dopo le approvazioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(\_\_\_\_\_)

**IL PROFESSIONISTA**  
**(per. ing. Chiara Beretta)**

